

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi**OGGETTO: ROTTAMAZIONE-QUINQUIES: DOMANDE ENTRO IL 30 APRILE**

La "Legge di Bilancio 2026" (Legge 199/2025) ha introdotto e disciplinato la c.d. "rottamazione-quinquies", ovvero la definizione agevolata delle cartelle di pagamento con riferimento ai carichi affidati all'Agenzia della Riscossione dall'01.01.2000 al 31.12.2023.

La procedura è eseguibile in autonomia sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dove sono disponibili i modelli e le istruzioni accedendo con le proprie credenziali e/o smart card, spid, ecc. Nel caso in cui si volesse richiedere l'intervento dello Studio il costo previsto per la richiesta del prospetto informativo è di 50,00 euro. In caso in cui si decida di procedere con la predisposizione e la gestione della domanda verrà richiesto l'importo del 3% da calcolarsi sulla differenza tra l'importo da versare determinato dalla rottamazione e l'importo originario del debito.

1. **Cos'è la rottamazione quinquies?**
2. Qual è l'**ambito oggettivo della rottamazione quinquies?**
3. **Quali** sono gli effetti della rottamazione?
4. Entro **quando va presentata** la domanda?
5. **Come si presenta** la domanda di adesione?
6. Come funziona il **pagamento delle somme dovute?**

*DOMANDE E RISPOSTE***D.1.COS'E' LA ROTTAMAZIONE QUINQUIES?**

R.1. La "[Legge di Bilancio 2026](#)"¹ introduce nuovamente la **definizione agevolata** delle **somme iscritte a ruolo** con riferimento ai **carichi affidati** all'Ente della Riscossione **dal 01.01.2000 al 31.12.2023** – c.d. **rottamazione-quinquies**.

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

¹ art. 1, comma 82-101 della Legge 199/2025.

- ◆ **carichi affidati** ad AdE-R nel periodo **tra il 01.01.2000 e il 31.12.2023**;
- ◆ **possono** aderire **tutti i contribuenti**, persone fisiche, società ed enti, con debiti tributari e contributivi affidati all'agente della riscossione nel periodo indicato

Debiti ammessi

- ◆ imposte e tributi (es. Irpef, Ires, Irap, Iva, Ivie, Ivafe) e imposte sostitutive
- ◆ contributi previdenziali Inps iscritti a ruolo
- ◆ somme da controlli automatici ex art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73 e art. 54-bis DPR 633/72
- ◆ multe stradali solo per la parte accessoria (interessi e maggiorazioni) derivanti da Prefettura o Statali
- ◆ tributi locali e regionali (es. Imu, Tari) solo se la Regione/Ente Locale aderisce alla definizione agevolata

Debiti esclusi

- ◆ carichi non affidati all'ente della riscossione entro il 31.12.2023
- ◆ avvisi di accertamento di Agenzia delle Entrate
- ◆ risorse proprie dell'Unione Europea: dazi doganali, Iva intracomunitaria
- ◆ cartelle già integralmente saldate
- ◆ sanzioni principali delle multe stradali
- ◆ sanzioni penali tributarie

- ◆ **presentazione apposita domanda entro il 30.04.2026**
- ◆ **comunicazione da agenzia riscossione delle somme dovute entro il 30.06.2026**
- ◆ **pagamento unica soluzione/prima rata entro il 31.07.2026 (n. max rate 54 bimestrali)**

D.2. QUAL E' L'AMBITO OGGETTIVO DELLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES?

R.2 La rottamazione-quinquies consiste nella **possibilità di estinguere i debiti** risultanti dai singoli **carichi affidati** agli agenti della riscossione **dal 01.01.2000 al 31.12.2023 senza corrispondere** le somme affidate all'agente della riscossione a **titoli di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio riguardanti:**

- ◆ **omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo**

automatizzato e formale²;

- ♦ **omesso versamento di contributi previdenziali** dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.



Pertanto, è possibile **estinguere il debito** con il **versamento soltanto** delle **somme dovute a titolo di capitale** e di quelle maturate a **titolo di rimborso delle spese** per le procedure **esecutive e la notificazione** della cartella di pagamento.

In aggiunta, possono **essere ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti** risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione che **rientrano nei procedimenti instaurati** a seguito di istanza del debitore per la composizione **della crisi da sovraindebitamento** nonché per la **ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore**.

Con riferimento alle **sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada** la rottamazione-quinquies è consentita **limitativamente agli interessi** (comunque denominati) e alle **somme** maturate a titolo di **aggio**.

Infine, possono **essere estinti secondo le disposizioni** del comma 82 e seguenti **anche**:

a	i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 (pur se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione) oggetto di:
	♦ definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 ("rottamazione"³); ♦ definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dal 01.01 al 30.09.2017 ("rottamazione – bis"⁴); ♦ definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione – ter"⁵); ♦ definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica ("saldo e stralcio"⁶); ♦ riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" e "saldo e stralcio"⁷)
b	i debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 per i quali alla data del 30.09.2025 si è determinata l'inefficacia della definizione , oggetto di:

² ex. artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/73 per le imposte dirette e artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. 633/1972 per l'IVA.

³ ex. art. 6 comma 2 D.L. 193/2016.

⁴ ex. art. 1 comma 5 D.L. 148/2017.

⁵ ex. art. 3 comma 5 D.L. 119/2018.

⁶ ex. art. 1 comma 189 Legge 145/2018.

⁷ ex. art. 16-bis commi 1 e 2 D.L. 34/2019.

- ♦ definizione agevolata dei carichi dall'01.01.2000 al 30.06.2022 ("rottamazione-quater"⁸);
- ♦ **riammissione alla "rottamazione-quater"**⁹ per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa di omesso/insufficiente/tardivo pagamento di quanto dovuto

Per espressa previsione normativa **non possono essere estinti** i debiti risultanti da singoli **carichi** affidati all'ente della riscossione **nel periodo 01.01.2000 – 30.06.2022 per i quali alla data del 30.09.2025 siano state versate tutte le rate scadute a tale data**, oggetto:

- ♦ definizione agevolata dei carichi dall'01.01.2000 al 30.06.2022 ("rottamazione-quater"¹⁰);
- ♦ **riammissione alla "rottamazione-quater"** (art. 3-bis D.L. 202/2024) per i soggetti che al 31.12.2024 erano decaduti dalla stessa a causa di omesso/insufficiente/tardivo pagamento di quanto dovuto.



Si evidenzia che l'agente della riscossione rende disponibile ai debitori, nell'**area riservata** del proprio **sito internet** istituzionale, i **dati necessari a individuare i carichi definibili**.

LINK UTILI

[Sito Agenzia delle Entrate-Riscossione](#)

D.3 QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA ROTTAMAZIONE?

R.3. A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, rispetto ai carichi che ne costituiscono oggetto:

a	sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza
b	sono sospesi , fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della domanda
c	non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche , fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda
d	non possono essere avviate nuove procedure esecutive
e	non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo

Inoltre:

⁸ ex. art 1 comma 235 Legge 197/2022.

⁹ art. 3-bis D.L. 202/2024.

¹⁰ ex. art 1 comma 235 Legge 197/2022.

- ♦ il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis D.P.R. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi di imposta/pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.
- ♦ in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il **DURC è rilasciato** ai sensi dell'art. 54 D.L. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della **dichiarazione di avvalersi della definizione agevolata**.

La definizione **non produce effetti in caso di mancato o insufficiente versamento:**

a	dell'unica rata scelta dal debitore
b	di due rate, anche non consecutive , di quelle scelte dal debitore per dilazionare il pagamento
c	dell'ultima rata del piano di dilazione concordato



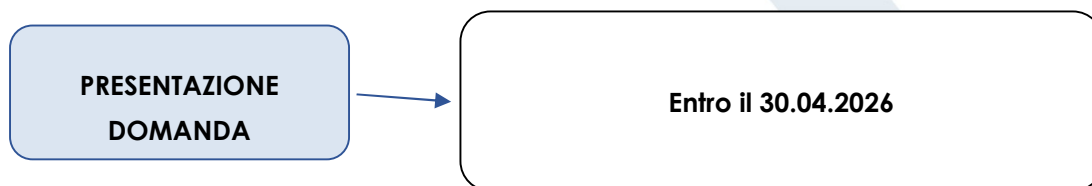
Di conseguenza in questi casi, non valendo più gli effetti della definizione, **riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione.

Eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Il contribuente che per effetto di precedenti pagamenti parziali abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di adesione mediante l'apposita procedura¹¹.

D.4. ENTRO QUANDO VA PRESENTATA LA DOMANDA?

R.4. I contribuenti interessati devono manifestare all'agente della riscossione la volontà avvalersi della definizione agevolata mediante presentazione di **un'apposita dichiarazione entro il 30.04.2026**.

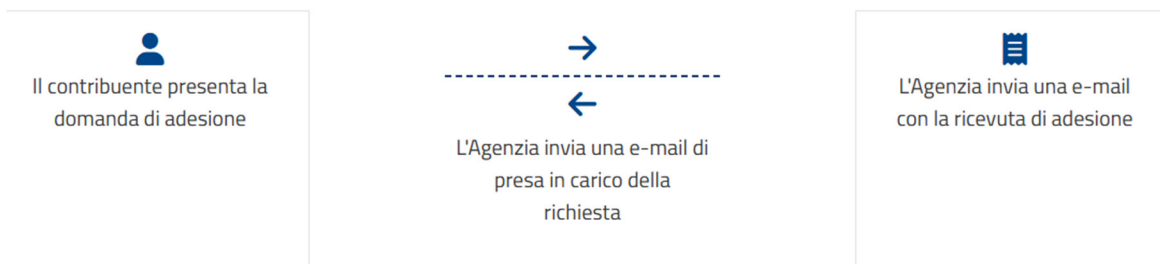


D.5. COME SI PRESENTA LA DOMANDA DI ADESIONE?

D.5. La domanda di ammissione si presenta utilizzando **l'apposito modello** per la dichiarazione, reso disponibile sul sito dell'agente della riscossione, i contribuenti devono indicare anche:

¹¹ comma 89.

- ♦ il **numero di rate** in cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute (massimo 54);
- ♦ l'**eventuale pendenza** di giudizi aventi ad oggetto i carichi oggetto di definizione agevolata.



Per presentare la domanda il contribuente ha due modalità:

Online in area riservata

Compila il **form** e seleziona le cartelle di pagamento e/o avvisi di addebito dell'INPS che intendi inserire nella domanda di adesione direttamente dall'**area riservata**.

 [Accedi all'area riservata](#)

Online in area pubblica

Compila il **form**, allegando la [documentazione di riconoscimento - pdf](#). Ricorda di specificare l'indirizzo e-mail (non PEC) per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2026).

 [Vai al servizio](#)

L'**estinzione** dei **predetti giudizi**:

a	si realizza con l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata che richiede il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute
b	è dichiarata d'ufficio dal giudice dietro presentazione della domanda di definizione, nonché della documentazione attestante il pagamento della prima/unica rata
c	comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato

D.6. COME FUNZIONA IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE?

D.6. Per determinare l'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Ai sensi del comma 92, **entro il 30.06.2026 l'agente della riscossione comunica** ai contribuenti che hanno presentato adeguata domanda di ammissione alla definizione agevolata entro i termini

l'ammontare complessivo delle somme dovute. Nel caso di opzione per il pagamento rateale, è comunicato anche l'importo delle singole rate e la relativa data di scadenza.

Il **pagamento delle somme dovute** è effettuato:

- ♦ in **unica soluzione entro il 31.07.2026**;
- ♦ in **massimo 54 rate bimestrali di pari importo** e con importo **minimo della singola rata pari a 100 euro**.

In caso di rateazione, le **scadenze** previste sono le seguenti:

a	31.07.2026 prima rata
b	30.09.2026 seconda rata
c	30.11.2026 terza rata
d	31.01-31.03-31.05-31.07-30.09-30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2027 e fino al 2034 per le rate dalla n. 4 alla n. 51
e	31.01-31.03 e 31.05 2035 per le rate n. 52 - 53 - 54

In caso di opzione per il pagamento rateale sono dovuti **gli interessi nella misura del 3% annuo a partire dal 01.08.2026**.



La nuova definizione **non prevede l'applicazione della dilazione** ex art. 19 del D.P.R. 602/1973 prevista in caso di **temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente**.

Il **pagamento** delle somme dovute può essere effettuato nelle seguenti **modalità**:

- ♦ domiciliazione sul conto corrente indicato dal debito nella domanda di adesione alla definizione;
- ♦ moduli di pagamento precompilati resi disponibili dall'agente alla riscossione sul proprio sito internet istituzionale;
- ♦ presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Si precisa che le **somme** relative a **debiti definibili, versate** a qualsiasi titolo anche **anteriormente alla definizione**, restano **definitivamente acquisite** e **non sono rimborsabili**¹².

Per i debiti definibili oggetto di apposita domanda di definizione agevolata, alla data del 31.07.2026:

a	le dilazioni in essere alla data di presentazione i cui obblighi di pagamento sono sospesi fino alla scadenza della prima rata/ rata unica ¹³ ora sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni
----------	---

¹² comma 90.

¹³ comma 91.

b

con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione si determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti